



## **Misure temporanee per il rafforzamento dell'offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea – FAQ**

**Aggiornamento al 07.10.2022**

**1.**

### **D. Chi può richiedere il contributo *una tantum*?**

R. Possono richiedere il contributo *esclusivamente* i Comuni sul cui territorio risulti presente, rispetto alla popolazione residente, un numero incidente di cittadini ucraini richiedenti e titolari di protezione temporanea, come indicato qui di seguito:

- a. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;
- b. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- c. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- d. un numero di cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità, sul territorio di Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

**2.**

### **D. A quanto ammonta il contributo?**

R. Verrà ripartito tra i Comuni richiedenti un contributo forfettario *una tantum*, determinato sulla base del numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina e richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea ospitati sul territorio del Comune alla data di pubblicazione dell'ordinanza della Protezione civile (**3 ottobre 2022**) e comunicato ad Anci, con le modalità previste dalla predetta ordinanza, tenendo in considerazione il numero minimo di richiedenti per fasce di popolazione, come determinate nell'ordinanza n. 927.

**3.**

### **D. Come va calcolato il numero delle presenze sul territorio comunale?**

R. Il numero delle presenze è dato dal numero dei cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari del permesso di protezione temporanea alla data della pubblicazione dell'Ordinanza della Protezione civile (**3 ottobre 2022**), in base ai dati a disposizione del Comune.

Con riguardo alla popolazione residente, il numero di abitanti di ciascun Comune viene considerato sulla base dei dati riportati nel censimento ISTAT relativo al 31/12/2020.



**4.**

**D. Come si richiede l'accesso al contributo *una tantum*?**

R. I Comuni interessati dovranno compilare il modulo allegato all'ordinanza n. 927 e reperibile al link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-927-del-3-ottobre-2022-0>

L'autodichiarazione dovrà essere compilata in ogni sua parte, senza alcuna modifica, necessariamente firmata digitalmente dal Sindaco. Il modulo dovrà poi essere inoltrato, esclusivamente tramite pec, all'indirizzo [fondosocialeucraina@pec.anci.it](mailto:fondosocialeucraina@pec.anci.it) perentoriamente entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in oggetto, ovvero **entro le ore 23.59 del giorno 16 novembre 2022.**

**5.**

**D. Cosa accade se il Modulo è firmato da soggetto diverso dal Sindaco del Comune richiedente?**

R. Il modulo firmato da soggetto diverso dal Sindaco del Comune richiedente non verrà preso in considerazione.

**6.**

**D. Cosa accade se si trasmette il modulo oltre il termine stabilito?**

R. Il termine è perentorio. Pertanto, i moduli ricevuti **oltre le ore 23.59 del 16 novembre 2022** non saranno presi in considerazione ai fini dell'erogazione del contributo.

**7.**

**D. Rilevano ai fini del calcolo della quota di contributo tutti i cittadini Ucraini richiedenti o titolari di protezione temporanea, o ci sono eccezioni?**

R. Ai fini del calcolo della quota, rileva solo lo status di richiedente/titolare di protezione temporanea. Trattandosi di una misura a supporto dei servizi sociali dei Comuni, non incidono sulla misura altre condizioni soggettive, come ad esempio l'accesso a forme di assistenza alloggiativa, strutture di accoglienza, o altre misure di supporto ai singoli cittadini Ucraini.

**8.**

**D. Il contributo è soggetto a vincolo di destinazione?**

R. Il contributo è erogato allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta dei servizi sociali da parte dei Comuni. Non sussistono ulteriori vincoli.

**9.**

**D. A chi va trasmesso il modulo?**

R. I Comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno inviarlo agli indirizzi pec indicati nel modulo di richiesta, e comunque sempre anche all'indirizzo pec [fondosocialeucraina@pec.anci.it](mailto:fondosocialeucraina@pec.anci.it)